

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	93
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	93
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili (1241);	
CONCI ELISABETTA: Modifiche all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernenti nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (1080)	93
PRESIDENTE	93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore</i>	94, 95
PAGLIARANI	94, 95, 99
CONCI ELISABETTA	95, 96, 99
SCARPA	95, 98
MAULINI	95, 98
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	95, 97, 98, 99
MANGO	95, 96, 99
MATTARELLI GINO	96
DAL CANTON MARIA PIA	96, 99
BERLOFFA	97, 98
VIVIANI LUCIANA	99

La seduta comincia alle 9,35.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Vincelli e Zincone.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mario Berlinguer sostituisce il deputato Greppi, e che il deputato Scarpa sostituisce il deputato Mariconda.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili (1241); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Conci Elisabetta: Modifiche all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili (1080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1241, concernente modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e al regolamento approvato con

decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili nonché della proposta di legge n. 1080, d'iniziativa della onorevole Conci Elisabetta, sulle modifiche all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il Relatore, onorevole Cattaneo Petrini Giannina, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Riterrei anzitutto opportuno fare un'unica relazione per i due provvedimenti, segnalando prima di tutto alla Commissione l'urgenza massima dell'approvazione di una misura qual'è quella da essi contemplata; per tale sollecita approvazione è necessario venire incontro alle esigenze della categoria la quale, per motivi di carattere tecnico, sanitario ed amministrativo, ad oltre due anni dalla legge che arreca qualche miglioramento alle loro condizioni, non ha ancora potuto beneficiare di questi miglioramenti; è infatti — bisogna riconoscerlo — estremamente difficile revisionare in un tempo molto breve oltre 100 mila pratiche affidate a Commissioni istituite in sede regionale.

Penso che la proposta della onorevole Conci Elisabetta potrebbe essere inserita nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1241, od addirittura sostituire lo stesso articolo, in quanto il testo della onorevole collega garantisce l'immediatezza del contributo che i ciechi attendono da tempo e la cui capacità di acquisto è purtroppo già diminuita in questi due anni. Si dia immediatamente il contributo e poi si dia luogo a tutte le revisioni — giuste e giustificate — previste, portando a compimento l'accertamento della realtà del bisogno, accertamento che forse avrebbe dovuto essere fatto con più accuratezza prima. Non è giusto infatti che tutta una categoria subisca un danno per colpa di qualche minorato della vista che non lo è affatto o lo è in misura notevolmente inferiore a quanto sia riuscito a farsi riconoscere. Su questo giudizio non vi è stata forse uniformità di comportamento da parte delle varie Commissioni il che ha ingenerato una certa polemica contro gli pseudo minorati, che è andata a tutto danno dei minorati di fatto.

Per quanto riguarda il complesso del disegno di legge n. 1241, sono perfettamente d'accordo con quanto previsto dai suoi articoli. Noto con piacere che è prevista la costituzione delle Commissioni in sede provinciale, e addirittura di più commissioni pro-

vinciali — o addirittura comunali — per le grandi città con popolazione superiore ai 500 mila abitanti — come pure è prevista la nomina di membri supplenti delle Commissioni stesse e della Commissione superiore; tale impostazione consentirà alle Commissioni di continuare a lavorare con l'auspicabile celerità, anche in assenza di qualcuno dei suoi titolari. Vorrei soltanto raccomandare che il limite di 500.000 abitanti fissato dall'articolo 2 per la costituzione di più commissioni provinciali sia considerato come un limite massimo e non superabile, in modo da evitare che le Commissioni debbano svolgere una specie di lavoro a cottimo e da recare vantaggio al bilancio stesso dello Stato il quale, senza questo auspicabile snellimento del lavoro, si vedrebbe costretto a pagare per molti anni ancora assegni eventualmente non dovuti.

Nel dichiararmi favorevole al provvedimento, mi rimetto alle decisioni della Commissione per quanto riguarda l'abbinamento del disegno e della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

PAGLIARANI. Siamo d'accordo sull'abbinamento dei due provvedimenti, come da richiesta del Relatore.

Vorrei però far osservare che il testo del disegno di legge n. 1241 l'abbiamo avuto solamente poche ore fa; e prevedo che lo stesso comporterà una discussione abbastanza lunga per quanto concerne tutta la parte relativa alle Commissioni provinciali, alla Commissione superiore e così via. Pertanto, pur senza fare questo mio rilievo oggetto di una proposta formale, penso che — ai fini di un sollecito accoglimento dei desideri della categoria — sarebbe forse meglio approvare subito l'articolo unico che prevede l'immediata applicazione degli aumenti ai ciechi civili, sostituendo all'articolo unico della proposta di legge Conci il primo comma dell'articolo del disegno di legge governativo, che mi pare molto più preciso.

PRESIDENTE. La proposta del Relatore tende invece a sostituire l'articolo unico della proposta Conci con l'articolo 1 del disegno di legge governativo.

PAGLIARANI. Insisto nel dire che a noi sembra formulato meglio il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, e vorremmo che esso formasse un provvedimento a sé stante, da approvare immediatamente. Potrebbe invece essere rinviata la discussione sulla parte relativa alle Commissioni provin-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1964

ciali e superiori, anche per aver modo di esaminare più dettagliatamente il testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ho l'impressione, onorevole Pagliarani, che la discussione più importante sia proprio quella relativa all'articolo 1 del disegno di legge o all'articolo unico della proposta Conci mentre il rimanente del disegno di legge non comporta che ritocchi suggeriti dall'esperienza; quindi non credo che sia il caso di spezzettare il provvedimento. Comunque lei può avanzare formale proposta di rinvio.

PAGLIARANI. Non voglio avanzare una proposta di rinvio — come ho detto — ma delle osservazioni. Tra l'altro mi pare che nelle Commissioni non siano previsti neppure i rappresentanti delle categorie interessate.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. La rappresentanza esiste, ed è costituita dal medico oculista, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dal medico designato dall'Unione italiana dei ciechi.

CONCI ELISABETTA. Vorrei sottolineare l'urgenza di questa legge. Come gli onorevoli colleghi sanno, da più di due anni è stata approvata la legge relativa all'aumento della pensione ai ciechi civili e finora essi non hanno percepito, di questo aumento, neppure una lira. È quindi assolutamente necessario che si corrisponda la maggiorazione senza alcun indugio; e la verifica delle reali condizioni dei ciechi può essere fatta successivamente col necessario rigore e impiegando il tempo richiesto. Questo è il significato della mia proposta di legge.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1241, mi è stato riferito che l'Unione italiana ciechi sarebbe anche d'accordo sul suo contenuto, salvo qualche perplessità relativa al funzionamento delle Commissioni, che potrebbe ancora prolungare la soluzione della questione. Comunque su tutto domina l'urgenza, da parte dei ciechi, di poter percepire la modesta maggiorazione già fissata da due anni, e su questa esigenza mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Conci di esporci con maggiore chiarezza il contenuto della sua proposta di legge, poiché l'onorevole Cattaneo Petrini, nell'intento di sintetizzare la sua relazione, non è stata abbastanza chiara.

CONCI ELISABETTA. In sostanza la proposta di legge propone che la maggiorazione sia erogata subito, indipendentemente dagli

accertamenti sanitari, poiché la categoria interessata attende già da due anni:

PRESIDENTE. Quindi il provvedimento si propone di dare subito la maggiorazione e di condizionarne il mantenimento al risultato degli accertamenti sanitari.

PAGLIARANI. Nel caso che dagli accertamenti successivi risulti che il diritto alla maggiorazione non sussiste, le indebite riscossioni dovranno essere restituite?

SCARPA. Se la commissione accerterà, posteriormente all'erogazione della maggiorazione, l'inesistenza del diritto, sorge il dubbio se l'Avvocatura di Stato deciderà solo la sospensione dell'erogazione o pretenderà la restituzione delle somme corrisposte.

PRESIDENTE. Secondo il parere dell'onorevole Conci, il diritto esiste e viene esercitato regolarmente con la riscossione della maggiorazione; se il successivo accertamento avrà esito negativo, ciò determinerà il venir meno del diritto, ma questo non significa che sorgerà il dovere di restituire quanto fu in precedenza riscosso.

MAULINI. Allora è necessario precisare meglio questo concetto. A me, che sono amministratore, non è mai capitato di vedere che lo Stato o gli enti statali non facciano valere il diritto di rivalsa delle somme indebitamente riscosse; per esempio in materia di pensioni è accaduto che coloro che avevano riscosso maggiorazioni non dovute hanno dovuto restituirle e sono stati costretti a vivere per un anno con pensioni ridotte per le detrazioni.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. A mio avviso, è possibile precisare nel provvedimento che non vi sarà diritto di rivalsa delle somme indebitamente riscosse; infatti nessun avvocato potrà affermare che prima dell'accertamento sanitario la situazione era identica. Si tratta in sostanza di stabilire che il diritto alla maggiorazione viene meno solo dal momento in cui l'accertamento sanitario avrà esito negativo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Forse sarebbe meglio non sollevare il problema e lasciare che siano i medici a decidere.

MANCO. Nel provvedimento si dice che il diritto alla maggiorazione decorre dal primo giorno di entrata in vigore della presente legge; vi è quindi una contestualità tra la maturazione del diritto e l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il diritto esiste ed è divenuto esecutivo, anche se non è stato eseguito il pagamento.

MANCO. A me pare invece che questa legge si presti ad interpretazioni varie e contrastanti.

PRESIDENTE. Onorevole Manco non per la sua posizione, che è chiarissima, ma per chiarire agli onorevoli colleghi la posizione della precedente legge, ricordo che dalla lettura di quanto in essa disposto, risulta evidente che il diritto alla maggiorazione è maturato con l'entrata in vigore della legge stessa.

Senonché, per difficoltà inerenti agli accertamenti, non è stato ancora eseguito il pagamento di questa maggiorazione; e per questo l'onorevole Conci propone di darvi esecuzione immediata, indipendentemente dalla revisione della posizione dei singoli ciechi.

MANCO. L'articolo unico della proposta di legge Conci comprende due concetti: il primo che stabilisce che il diritto alla maggiorazione decorre dal primo giorno di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66; e significa che il diritto, come fatto potenziale e come fatto reale, è contestuale all'entrata in vigore della legge stessa.

Il secondo concetto è insito nella frase: « Il mantenimento di tale maggiorazione è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari... ». Cioè mentre il diritto alla maggiorazione è contestuale all'entrata in vigore della legge, il suo mantenimento è subordinato all'accertamento sanitario delle reali condizioni del cieco.

Ora, bisogna stabilire se il diritto è un fatto assoluto, contestuale alla legge, oppure se il diritto è conseguente all'accertamento sanitario, nel qual caso l'accertamento sanitario sarebbe un *primus* sia nei confronti del diritto che del mantenimento della maggiorazione.

CONCI ELISABETTA. Forse il concetto informatore della mia proposta di legge avrebbe potuto essere espresso meglio nell'articolo unico. Ad ogni modo esso è il seguente: il cieco deve percepire immediatamente la maggiorazione che gli spetta: il suo diritto al mantenimento della maggiorazione stessa verrà convalidato o meno dall'esito dell'accertamento.

MANCO. Ma se c'è un diritto immediato, come si può subordinare in seguito il suo mantenimento all'accertamento sanitario?

MATTARELLI GINO. Ho l'impressione che la proposta dell'onorevole Conci sia originata dal fatto che praticamente la legge del 1962 non è ancora operante, nel senso che coloro che dovevano avere la maggiorazione non l'hanno ancora percepita. E allora il fine

di questa proposta di legge è quello di far effettuare immediatamente i pagamenti, salvo poi fare accertamenti sulla esatta condizione dei ciechi.

Stando così le cose, mi pare che si potrebbe uscire dall'*impasse* concedendo immediatamente la maggiorazione, a titolo di acconto, salvo conguaglio in sede di accertamento. Solo così potremmo corrispondere immediatamente la maggiorazione anche a chi ad essa potrebbe non aver diritto: altrimenti non potrei ammettere che il legislatore stabilisca per legge che qualcuno si può trattenere delle somme che ha percepito indebitamente. Con la maggiorazione immediata, salvo conguaglio, si viene incontro alle esigenze dei ciechi e si evita di perdere delle somme corrisposte indebitamente.

DAL CANTON MARIA PIA. Se ammettiamo che si possono recuperare somme corrisposte a qualche cieco che da accertamenti successivi risulti non averne diritto, allora non possiamo varare questa legge. Come si fa a farci ridare i soldi da qualche povero cieco?

PRESIDENTE. Siamo in materia pensionistica, ed è chiaro che, se, da un accertamento successivo, emerge che una determinata cifra è stata incassata indebitamente, vi deve essere una possibilità da parte dello Stato di provvedere al recupero:

Ed ora, onorevoli colleghi, permettetemi di intervenire nel merito, non come Presidente, ma come membro della Commissione, nella discussione generale.

Dall'articolo 9 della legge del 1960 risulta in maniera indiscutibile l'esistenza di un diritto, perché esso stabilisce l'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1. Quindi il diritto alla pensione esiste: solamente vi è una maggiorazione in rapporto al trattamento precedente. Sicché esiste un diritto ed esiste un parametro per stabilire questo aumento che è dato dalla maggiorazione di questo diritto. Esso è in rapporto ad una legge dello Stato; e nulla possiamo fare per modificare l'esistenza di questo diritto.

Di fronte alla possibilità di un ritardo nella esecuzione della legge, di un ritardo nell'effettivo esercizio di un diritto da parte dei ciechi — determinato dalla necessità di una verifica delle loro condizioni sanitarie — la onorevole Conci propone che si paghi la maggiorazione, indipendentemente dall'accertamento sanitario.

Il contenuto del disegno di legge differisce da quello della proposta di legge in quanto fa riferimento non soltanto agli accertamenti

sanitari, ma anche alla verifica dei documenti già esistenti negli uffici.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di una verifica che si può attuare rapidamente; con essa si vuole accertare che non si tratti di ciechi di guerra o per causa di servizio. Se gli onorevoli colleghi vorranno leggere la parte di relazione che si riferisce all'articolo 1, non avranno alcuna difficoltà ad approvare il provvedimento governativo.

BERLOFFA. Desidero chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. Nella prima riga dell'articolo 1 del disegno di legge si dice: « per i minorati della vista che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento... »; vorrei sapere se ciò significa che vi è già stato il riconoscimento del diritto all'assegno.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è già una legge che stabilisce il diritto alla maggiorazione, ma trattandosi di oltre 100 mila casi ed essendo le commissioni esaminatrici composte in modo che si è rivelato poco funzionale, non si è ancora giunti all'erogazione delle somme. Il disegno di legge si propone anche di modificare le commissioni per rendere più rapido il sistema di accertamento.

BERLOFFA. Ma allora trattandosi di minorati della vista che hanno diritto all'assegno vitalizio non occorre una ulteriore verifica degli atti, poiché i ciechi di guerra o per cause di servizio sono già esclusi. Se la maggiorazione è data sulla base di documenti che hanno dimostrato la qualità di ciechi civili e l'accertamento medico interviene successivamente, si tratta solo di stabilire se l'onere di ritardo ricada sullo Stato o sugli interessati. Noi chiediamo che ricada sullo Stato, salvo poi stabilire se debbano essere restituite le somme indebitamente percepite. Se l'accertamento medico avrà esito negativo, verrà meno non solo il diritto alla maggiorazione, ma anche il diritto all'assegno vitalizio.

PRESIDENTE. Il fatto è che non teniamo presente la legge 10 febbraio 1962, n. 66, il cui articolo 1 prevede la concessione da parte dell'Opera nazionale per i ciechi civili della pensione non reversibile ai ciechi civili. All'articolo 7 si stabilisce chi ha diritto a questo trattamento pensionistico: « Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortuni sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, a una pensione non

riversibile qualora versi in stato di bisogno ». All'articolo 8 si aggiunge: « Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, hanno diritto alla corrispondenza della pensione a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età ». All'articolo 9 si determina il *quantum*: « L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4 mila mensili per i ciechi assoluti e di lire 2 mila mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Il diritto alla maggiorazione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14 ».

È accaduto che non è stato possibile procedere agli accertamenti sanitari e quindi le maggiorazioni non sono state erogate; con la proposta di legge in esame si vuole dare le maggiorazioni indipendentemente dagli accertamenti sanitari subordinandone ad essi il mantenimento.

Appare quindi chiaro che, se dagli accertamenti risulta che uno non è cieco, o comunque che non è in condizioni di avere diritto alla pensione, lo Stato ha il diritto di riprendersi quanto ha dato.

Interviene poi un'altra posizione ed è questa: noi diamo la pensione prescindendo dall'accertamento medico, ma verificando il fascicolo per stabilire che si tratti di cecità congenita e non derivante da fatti di guerra o infortuni sul lavoro.

Queste sono le posizioni, e a me sembra che l'articolo 1 del disegno di legge — salvo questo punto, diverso — abbia lo stesso contenuto della proposta di legge Conci, salvo a subordinare l'attuazione di questo diritto alle risultanze di una verifica sulla scorta degli atti già esistenti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I ciechi di guerra e quelli per causa di servizio o di infortunio sul lavoro godono dell'assegno vitalizio, ma non della maggiorazione.

PRESIDENTE. Pertanto è chiara anche un'altra posizione, emergente sempre dalla legge del 1962, e dalla quale risulta che

l'Opera continuerà la corresponsione ai minorati con esito visivo superiore ad un ventesimo e non superiore a 1 decimo da entrambi gli occhi, dell'assegno di lire 10 mila mensili.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Una discussione chiarificatrice è necessaria al fine di evitare che fra un paio di anni si debbano recuperare gli assegni indebitamente versati. Pregherei ad ogni modo la Commissione di accettare la nostra tesi.

PRESIDENTE. Passiamo quindi agli articoli. Propongo di prendere come base per l'esame degli stessi il testo del disegno di legge governativo. Se non vi sono obiezioni, così potrebbe rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è concessa d'ufficio, dopo la verifica, sulla scorta degli atti già esistenti, che l'interessato sia cieco non per cause di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Alla concessione provvede una commissione, presieduta dal presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili e composta dai consiglieri di amministrazione rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale e dal consigliere più anziano di età tra i rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi.

Gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

MAULINI. Prima di presentare emendamenti vorremmo un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario in merito a questo vaglio dei fascicoli, inteso ad accertare che si tratti di ciechi civili e non di ciechi di guerra o per causa di lavoro, infortuni e così via.

SCARPA. All'inizio dell'operazione si stabilisce anzitutto se il cieco sia civile, o cieco

di guerra, o cieco per cause di lavoro. I ciechi di guerra o per cause di lavoro sono tutelati rispettivamente dal Ministero del tesoro — direzione Generale delle pensioni di guerra — o dall'I.N.A.I.L. e già fin dall'inizio della pratica l'Opera nazionale ciechi civili non si occupa di questi casi, e tanto meno istituisce dei fascicoli relativi a queste categorie di ciechi.

L'onorevole Sottosegretario deve consentirci di ricordare ancora una volta che la maggiorazione di cui stiamo trattando non spetta a ciechi di guerra né ai ciechi per cause di lavoro. E se non ne hanno il diritto, e se l'Unione italiana ciechi non dispone neppure dei fascicoli relativi a ciechi di guerra o a ciechi per causa di lavoro, appare a noi superflua l'affermazione dell'articolo 1 del disegno di legge circa l'accertamento se si tratti di ciechi di guerra, per infortunio sul lavoro o per cause di servizio. Quindi la dizione più corretta sarebbe quella della proposta di legge Conci; salvo — a nostro parere — un perfezionamento e una semplificazione giungendo alla formulazione secondo la quale non « il diritto alla maggiorazione », bensì: « La maggiorazione di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno... ».

BERLOFFA. La prima riga del disegno di legge all'articolo 1 parla genericamente di minorati della vista che siano titolari di assegno a vita.

PRESIDENTE. L'onorevole Scarpa ha ragione con la sua osservazione relativa alla possibilità di controllo dei fascicoli, perché detti fascicoli non riguardano né i ciechi di guerra né quelli per causa di lavoro o di servizio, ma solamente coloro che fruivano di un determinato assegno per i ciechi civili che poi è diventato pensione. Resta però l'accertamento del diritto alla pensione di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, accertamento di cui si riconosce la necessità.

Quindi, mentre è effettivamente inutile che si parli della verifica dei fascicoli per controllare che non si tratti di ciechi di guerra o per lavoro o per cause di servizio, può essere invece opportuno l'accertamento che la cecità sia congenita e non congiunta a fatti di guerra o altri: si potrebbe giungere anche all'ipotesi dell'esistenza di qualche cieco che usufruisce dell'assegno temporaneo non risultando — per esempio — cieco di guerra.

SCARPA. Questa eventualità è molto improbabile in quanto una revisione generale di questo genere è già avvenuta presso l'Opera ciechi civili, e questo prima del 1960.

PRESIDENTE. Comunque, con il riferimento alla verifica dei fascicoli per vedere di quale cecità si tratti, sembra che il controllo possa essere esteso anche allo stato di necessità. Quindi la verifica fatta sui fascicoli non ha alcuno scopo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli uffici affermano che dai fascicoli si può stabilire la mutata situazione di fatto.

DAL CANTON MARIA PIA. Bisogna tenere presente che la proposta Conci e il disegno di legge non sarebbero stati presentati se gli accertamenti sanitari fossero stati fatti con la dovuta rapidità. Come i colleghi certamente sanno, l'Opera nazionale per i ciechi civili eroga il sussidio anche a persone che non sono cieche, perché quando si presentano alla prima visita non viene loro chiesto neppure un documento di identità. A mio avviso quindi è opportuno prevedere l'esame dei fascicoli perché non è stato ancora portato a termine e perché vi sono comprese, anche le domande presentate per la prima volta.

PAGLIARANI. Siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge Conci, purché si accolga l'emendamento sostitutivo delle parole « il diritto alla maggiorazione » con le parole « l'erogazione della maggiorazione ».

PRESIDENTE. Devo far osservare che tecnicamente non è corretto modificare un provvedimento che fa riferimento ad un decreto presidenziale. Inoltre se introduciamo il principio che il diritto alla maggiorazione decorre dall'entrata in vigore della legge, implicitamente riconosciamo che tale diritto precedentemente non esisteva.

PAGLIARANI. Appunto per questo noi proponiamo di parlare di erogazione della maggiorazione e non di diritto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scarpa e Pagliarani hanno presentato un emendamento al primo comma del disegno di legge, espressivo delle parole « dopo la verifica, sulla scorta degli atti già esistenti, che l'interessato sia cieco non per cause di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio ».

DAL CANTON MARIA PIA. Vorrei far presente la situazione tragica in cui metteremo un certo numero di ciechi, quando, dopo aver fatto scattare automaticamente l'aumento, lo Stato dovesse richiederne la restituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Dal Canton, la legge di procedura penale è fatta per difendere gli innocenti, non per servire i delinquenti. Se un cieco non si trova nelle condizioni volute per percepire l'assegno dovrebbe essere lui stesso a dirlo. Noi, d'altra parte, realizziamo un impegno costituzionale. Si tratta ora di superare l'inconveniente da lei segnalato.

MANCO. Si potrebbe forse stabilire un limite minimo e un limite massimo all'accertamento.

VIVIANI LUCIANA. Concordo con la proposta dell'onorevole Manco.

PRESIDENTE. Un limite all'accertamento lo dobbiamo fissare, indipendentemente dalla verifica.

Ad ogni modo prego gli onorevoli colleghi di farmi pervenire i loro emendamenti, in quanto fino a questo momento non mi è pervenuto che quello a firma degli onorevoli Scarpa, Pagliarani ed altri.

DAL CANTON MARIA PIA. Propongo il rinvio della discussione per una settimana.

CONCI ELISABETTA. Sono d'accordo per un breve rinvio:

PRESIDENTE. Vi è una proposta di rinvio di una settimana della discussione.

Se non vi sono osservazioni così potrebbe rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI